

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1402 del 21/03/2018
Oggetto	Ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 6475 del 04/12/2017. DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NOLLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO STRADA COMUNALE PER SUZZANO N. 14. RETTIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1466 del 21/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno ventuno MARZO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

DITTA RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 6475 DEL 04/12/2017. DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO STRADA COMUNALE PER SUZZANO N. 14. RETTIFICA

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*, la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e stabilito che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 6475 del 04/12/2017, con cui è stata adottata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta **RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR.** ad oggetto *«DPR N. 59/2013. DITTA RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO STRADA COMUNALE PER SUZZANO N. 14»*;

ATTESO che nel testo dell'atto summenzionato sono stati riscontrati alcuni errori materiali e precisamente:

- per quanto attiene la classificazione delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, le stesse sono state classificate assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e), anziché *ai sensi dell'art. 101, comma 7) lettera c)*;
- per quanto attiene la numerazione dei paragrafi, per errore sono state riportate le lettere anziché i numeri, circostanza che potrebbe ingenerare confusione nella lettura delle prescrizioni;

RITENUTO necessario a tale fine sostituire integralmente, anche al fine di un maggiore comprensione e leggibilità, la parte dispositiva del provvedimento sopra citato, rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro con atto dell'11/12/2017, prot. N° 10405;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;

- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpa e per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di rettificare** l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dall'ARPAE (SAC di Piacenza) con atto D.D. n° 6475 del 04/12/2017, e rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro alla Ditta **RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR** con atto dell'11/12/2017, prot. n° 10405, sostituendo integralmente la parte dispositiva del provvedimento come segue:

- 1) **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR**. (C. FISC. 00128760337) per l'attività di "lavorazione e trasformazione di ortaggi e attività connesse " svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro (PC), Strada per Suzzano n. 14 (che è anche sede legale) a seguito della modifica sostanziale esplicitata nelle premesse. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

- 2) **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA A METANO – P= 865 KW

Portata massima	660 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 BLANCHING

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E4 PASTORIZZAZIONE

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E5 BRUCIATORI A METANO PER GRIGLIATURA

Portata massima	500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	

EMISSIONE N. E6 TRE GRIGLIE PRODUZIONE VAPORE

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E7 BLANCHING

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E8 CALDAIA NOVA SIGMA ALIMENTATA A METANO – P = 930 KW

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	

EMISSIONE N. E9 CALDAIA ICI ALIMENTATA A METANO – P = 1567 KW

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti	
materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%	

EMISSIONE N. E10 TRE PASTORIZZATORI

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E11 TORRE EVAPORATIVA

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse;
- b) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1, E5, E8 ed E9 nonché di quanto stabilito al successivo punto j), il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
- c) i camini di emissione di E1, E8 ed E9 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i.;

- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
- e) per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto e di zolfo** il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello riportato in allegato al D.M. 25.8.2000, in alternativa può essere fatto ricorso all'analizzatore con celle elettrochimiche;
- f) la durata dei campionamenti per la misura del materiale particellare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) il termine ultimo di messa in esercizio è fissato a **cinque mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP dell'atto autorizzativo;
- i) il termine ultimo di messa a regime è fissato a **sei mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP dell'atto autorizzativo;
- j) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un autocontrollo delle emissioni effettuato **sia ad E8 sia ad E9** in sede di messa a regime degli stessi;
- k) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 3) **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7 - **lettera c)**, del D. Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) nel corpo idrico superficiale "scolmatore di Suzzano", le seguenti prescrizioni:
- a) dovrà essere comunicata ad ARPAE la data di attivazione del nuovo sistema di depurazione;
- b) nei pozzetti di campionamento P1 e P2 dovranno essere rispettati i limiti della tabella D della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 come di seguito riportati:
- Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l
 BOD₅ (come O₂): ≤ 40 mg/l
 COD (come O₂): ≤ 160 mg/l
 Azoto ammoniacale: ≤ 25 mg/l
 Grassi e oli animali/vegetali: ≤ 20 mg/l
- c) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione del sistema di depurazione dovranno essere sempre accessibili; in particolare, i pozzetti di campionamento P1 e P2 dovranno essere anche attrezzati per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
- d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e di tutti i sistemi di trattamento e pretrattamento delle acque reflue (impianto biologico a fanghi attivi, vasca di sedimentazione/laminazione, "vasca di decantazione chimico puree" e "1^a vasca di decantazione pomodoro"), asportando i fanghi ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento; la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- e) all'attivazione del nuovo sistema di depurazione dovrà essere comunicata l'ora di attivazione dello scarico in uscita dall'impianto biologico; l'eventuale variazione della fascia oraria di scarico (rispetto all'ultima indicata) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE con un anticipo di almeno 72 ore;

- f) nei pozzetti di campionamento P1 e P2 dovranno essere eseguiti, con cadenza almeno quadrimestrale, autocontrolli analitici delle acque reflue industriali con la caratterizzazione dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Azoto ammoniacale Grassi e oli animali/vegetali. Il campionamento in P1 dovrà rappresentare l'effettiva durata dello scarico, mentre in P2 il campionamento dovrà essere eseguito su un campione medio composito nell'arco delle 3 ore;
- g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- h) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle stesse e dei pozzetti di ispezione;
- i) qualora i pozzi utilizzati dalla Ditta fossero ad uso promiscuo (irriguo ed industriale), dovrà essere previsto un ulteriore contatore posto sulla condotta delle acque destinate all'uso industriale;
- j) dovrà essere sempre garantito il funzionamento dei misuratori di portata relativi all'approvvigionamento idrico nonché di quello in uscita dal sistema di depurazione; dovrà essere tenuto un registro (a disposizione degli organi di controllo) sul quale dovranno essere annotati, almeno bimestralmente, i dati rilevati dai misuratori di portata. Il rilevamento dovrà essere effettuato in contemporanea su tutti i misuratori (approvvigionamento idrico e scarico);
- k) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi a tutti i sistemi di trattamento/depurazione o alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- l) dovrà essere tenuto un apposito registro, a disposizione dell'autorità di controllo, su cui annotare le operazioni e/o allegare la documentazione di cui ai precedenti punti d), f), i), e j);
- m) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- 4) **di impartire** per quanto attiene l'impatto acustico, le seguenti prescrizioni:
- all'attivazione degli impianti a regime, la Ditta dovrà eseguire, entro 10 giorni dall'attivazione stessa, una verifica di collaudo acustico al fine di confermare il rispetto dei limiti dichiarati nella "Documentazione Previsionale di Impatto Acustico" allegata all'istanza; copia di tale verifica dovrà essere tempestivamente trasmessa all'ARPAE e al Comune di Rivergaro;
 - qualora dalla verifica acustica in parola risultasse il non rispetto dei limiti normativi, la Ditta dovrà predisporre le opportune opere di mitigazione acustica al fine di rientrare nei limiti di legge;
- 5) **di fare salvo** che:
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - la portata dello scarico in uscita dalla vasca di laminazione dovrà essere al massimo pari a 5 l/sec./ha (pari a 50,94 mc/ora) come prescritto dal Consorzio di Bonifica;
 - la Ditta dovrà acquisire, prima dell'attivazione dello scarico, il nulla-osta idraulico da parte del Consorzio di Bonifica di Piacenza;
 - il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
 - in considerazione della presenza di torri evaporative, il gestore dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi";
- 6) **di dare atto** che:
- l'AUA adottata con D.D. di Arpae n. 2858 del 17.8.2016 e rilasciata dal SUAP del Comune di

Rivergaro con atto n. 6614 del 20.8.2016 sarà valida, per la configurazione esistente, fino alla realizzazione degli interventi in progetto. Una volta messi in esercizio i nuovi impianti cesserà la propria efficacia e sarà sostituita a tutti gli effetti da quella contenuta nel provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Rivergaro sulla base dell'AUA adottata dall'ARPAE - SAC;

- *sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;*
- *resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;*
- *la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;*
- *la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;*
- *ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;*
- *il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;*

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.